

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 15 OTTOBRE 2021

n. 130



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 12

“Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25”..... 65020

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 12

“Regolamento regionale in materia di sostegno alle vittime dell’usura e dell’estorsione e di funzionamento degli organismi di cui alla l.r. 16 aprile 2015 n. 25”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1614 del 11/10/2021 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****Definizione, principi e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività degli organi previsti dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione”. Disciplina inoltre le forme di aiuto e di sostegno economico alle persone e alle famiglie vittime dell’usura e dell’estorsione, i rapporti con gli altri soggetti previsti dalla l.r. 25/2015 e pianifica il finanziamento delle attività per il perseguimento delle finalità ivi previste.

2. Ai fini del presente regolamento:

- a) la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale è l’ufficio regionale che svolge ogni attività derivante dalla l.r. 25/2015, ivi compresa l’attività di assistenza alla Consulta e dell’Osservatorio regionale antiusura e antiestorsione, raccogliendo e monitorando i dati statistici che pervengono dai comuni e dagli iscritti all’Albo di cui all’articolo 4 della l.r. 25/2015;
- b) il portale telematico contiene le informazioni, le banche dati, le iniziative e i risultati relativi alla l.r. 25/2015 e al presente regolamento; la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul portale telematico.
- c) La Consulta antiusura e antiestorsione è l’organismo regionale di consultazione e di confronto sul fenomeno dell’usura, fornisce pareri e orientamenti per l’attività di prevenzione e contrasto di questi fenomeni, nonché sugli obiettivi e la destinazione delle risorse;
- d) il Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime è finanziato con risorse del bilancio autonomo, con i fondi strutturali europei, con le sottoscrizioni volontarie e con i rimborsi, come indicato nell’art. 5, comma 3, della l.r. 25/2015;

- e) per Implementazione si intende l'inserimento e l'aggiornamento di ogni informazione e dato del portale telematico e della banca dati dell'Osservatorio regionale relativamente a: relazioni, studi e ricerche, avvisi pubblici, progettualità e reportistica sul fenomeno dell'usura.

Art. 2

Consulta antiusura e antiestorsione

1. La Consulta regionale antiusura e antiestorsione di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2015 si riunisce, di norma, una volta l'anno su convocazione del suo Presidente, fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.
2. I componenti della Consulta restano in carica sino all'insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro sessanta giorni dalla suddetta data.

Art. 3

Struttura organizzativa competente e Osservatorio sul fenomeno dell'usura e dell'estorsione

1. La struttura competente in materia di sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza, avvia, organizza, monitora e controlla ogni iniziativa coerente con le finalità dell'articolo 2 della l.r. 25/2015 nonché le attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e dell'estorsione, supportando l'attività della Consulta.

Art. 4

Albo regionale e disciplina del sistema premiante previsto dall'articolo 4, comma 5, della l.r. 25/2015

1. L'albo regionale antiusura e antiestorsione è suddiviso in tre sezioni. I soggetti iscritti nella prima e terza sezione dell'Albo che realizzano iniziative durevoli caratterizzate da particolare portata innovativa e risultati di eccezionale rilevanza, oggettivamente verificabili e misurabili, possono richiedere alla Regione, con le modalità prescritte da apposito avviso pubblico che stabilisce requisiti di ammissibilità, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e controlli, un contributo *una tantum*, fino alla concorrenza del cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. L'ammissione al contributo è disposta dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, avvalendosi di una commissione nominata dal dirigente di Sezione. La determinazione dirigenziale di ammissione al contributo è soggetta a pubblicazione sul portale telematico e nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta, entro i termini di approvazione del bilancio, propone alla Giunta le linee di intervento e gli strumenti da finanziare per le finalità della legge.
2. Le risorse di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 25/2015 sono attribuite mediante avvisi pubblici

individuando i criteri per la concessione dei contributi. Le istanze sono valutate da una apposita commissione nominata dal dirigente della sezione Sicurezza al cittadino, politiche per le migrazioni, Antimafia sociale.

Art. 6

Criteri e modalità di destinazione delle risorse

1. Le somme appostate annualmente in bilancio nei capitoli del Fondo sono destinate alle persone, alle famiglie, alle associazioni, alle fondazioni antiusura, ai confidi e alle imprese pugliesi iscritti all'Albo regionale antiusura e antiestorsione, all'esito della partecipazione ad avvisi pubblici.

2. L'ammissione al beneficio è disposta dalla Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, all'esito dell'istruttoria svolta avvalendosi di una commissione o di una unità speciale interna nominate dal dirigente di Sezione. Con determinazione dirigenziale soggetta a pubblicazione sul Portale telematico e nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, le somme sono destinate:

- a) all'assegnazione in gestione a fondazioni antiusura e a confidi per le prestazioni di garanzia in favore di cittadini e imprese del territorio pugliese a elevato rischio finanziario (nei modi, nei limiti e alle medesime condizioni previsti dall'articolo 15 della l. 108/1996, recante "Disposizioni in materia di usura");
- b) all'elargizione di importo fino ad euro 25.000,00 in favore dei nuclei familiari pugliesi che abbiano perso un componente ad opera della criminalità organizzata, per fatti legati all'usura e all'estorsione e i cui membri prestino la propria collaborazione nell'individuazione dei responsabili senza aver mai riportato condanne penali per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;
- c) alla concessione di una borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il compimento degli studi fino al termine del ciclo universitario, da anticiparsi per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio in forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e universitarie, per l'acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di linea per ciascun anno che si concluda con profitto – superamento dei 4/5 degli esami previsti;
- d) alla concessione di una borsa di lavoro di importo fino a euro 5.000 annui per non più di cinque anni consecutivi strettamente finalizzata a un inserimento professionale a tempo indeterminato che risulti qualitativamente in linea con gli studi effettuati ai soggetti di cui sopra che, completato il ciclo di studi scolastico secondario superiore, non intendano intraprendere gli studi universitari;
- e) a convenzioni con associazioni antiusura e antirackett di cui all'Albo previsto dalla l.r. 25/2015 per l'attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell'usura e dell'estorsione che risiedano sul territorio pugliese;
- f) a effettuare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla conoscenza e all'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, alla divulgazione dei risultati attraverso le forme di intervento diretto o indiretto di cui alla presente legge, nonché iniziative per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo.

Art. 7

Rapporti con i Comuni

1. Per il contrasto all'usura e alle estorsioni la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli enti locali anche attraverso la progettualità sperimentale dei comuni, e preferibilmente attraverso accordi intercomunali e/o che coinvolgono fondazioni e associazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge.

2. I comuni individuano e comunicano alla Regione il nominativo del proprio referente per le attività

riguardanti la l.r. 25/2015 e per le comunicazioni necessarie all'implementazione del sistema informativo dell'Osservatorio istituito presso la Regione.

3. La Regione individua negli appositi avvisi pubblici i meccanismi premiali per iniziative a carattere pluriennale e/o durevole. Il finanziamento delle attività avviene a seguito di partecipazione ad avvisi pubblici a cadenza biennale, anche per le iniziative pluriennali e/o durevoli, privilegiando le progettualità innovative. Gli avvisi definiscono le ipotesi di decadenza e conseguente revoca, totale e parziale, del finanziamento concesso con recupero delle somme erogate.

Art. 8

Assistenza alle vittime

1. La Regione fornisce sostegno e assistenza alle vittime della criminalità e ai loro familiari qualora sporgano denuncia e collaborino, utilmente e senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati di usura ed estorsione. In tal caso può concedere un anticipo delle spese legali e di assistenza psicologica, anche con riferimento alla legge regionale 28 marzo 2019, n. 14, recante "Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza".

2. Ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti, gli interessati, anche attraverso le fondazioni e associazioni antirackett di cui alle sezioni prima e terza dell'Albo della legge, presentano apposita istanza che viene valutata dalla Sezione competente per l'eventuale attribuzione.

3. Le provvidenze economiche anticipate dalla Regione sono proporzionalmente imputate all'attività di consulenza e al supporto prestati nei confronti dei soggetti lesi e devono essere restituite con le modalità e nei termini stabiliti all'atto dell'anticipazione dalla Sezione competente. A tal fine, le somme ottenute a titolo di risarcimento dai comuni costituitisi parte civile nei processi contro i soggetti accusati dei reati di estorsione e usura ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 25/2015 sono destinate prioritariamente alla restituzione dell'importo anticipato dalla Regione.

Art. 9

Attività delle scuole e università

1. La Regione persegue la finalità di accrescere la coscienza civile delle giovani generazioni per il contrasto alla criminalità, all'usura e all'estorsione anche attraverso le attività promosse da scuole e università della Puglia. Promuove, altresì, la formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di specifiche professionalità volte ad assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla presente l.r. 25/2015 nonché la formazione degli operatori economici del territorio al fine di creare condizioni sfavorevoli all'attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l'iniziativa economica privata, anche con l'utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali europei.

2. Per il sostegno alle attività e alle iniziative del presente articolo, la Regione emana appositi avvisi pubblici che stabiliscono modalità e condizioni, criteri di selezione, modalità di rendicontazione e controlli.

Art. 10

Rendicontazioni

1. I soggetti destinatari di risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della l.r. 25/2015 o del presente regolamento rendicontano sulle attività svolte con cadenza annuale ovvero con la tempistica e le modalità previste negli avvisi pubblici o in altri provvedimenti amministrativi.

Art. 11
Portale telematico

1. Il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 25/2015 dà accesso alle informazioni sulle attività della Regione contro l'usura e l'estorsione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. La divulgazione di strumenti, pratiche e risultati delle iniziative poste in essere è anch'essa strumento di prevenzione e di sensibilizzazione alla tematica.

Art. 12
Cumulo

1. Le forme di sostegno previsto dalla l.r. 25/2015 non sono cumulabili con nessun altro beneficio, rimborso, agevolazione o provvidenza richiesta nei confronti di soggetti pubblici o privati, a valere su risorse nazionali e comunitarie, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e ammissibili.



Art. 13
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio ai provvedimenti e agli avvisi pubblici che di volta in volta saranno adottati a cura dell'ufficio regionale competente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 15 OTT. 2021

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)